STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
dell'Istituto Scolastico "Canonico Annibale M. Di Francia"

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali

L'Istituto Scolastico Canonico Annibale Maria Di Francia, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, ha istituito il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.
Oltre a tale Consiglio sono anche presenti i seguenti organi collegiali: Giunta esecutiva, Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dalla Congregazione delle Figlie del Divino Zelo, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività normativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

ll Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto da 14 membri:

I. **Componenti di diritto**

- Dirigente scolastico.
- Vicario D.S. per la Scuola Primaria.
- Vicario D.S. per la Scuola d'Infanzia e la sezione Primavera.
- Ente gestore nella persona della Madre superiora della Casa di Messina.
- Amministratore delegato per gli affari economici dell'attività e riorganizzatore delle sue risorse.

II. **Componenti eletti**

- **Docenti/Educatori**: n. 4 rappresentanti, precisamente: n. 1 Docente per la Scuola dell'Infanzia, n. 1 Educatore per la Sezione Primavera, n. 2 Docenti per la Scuola Primaria.
- **Genitori**: n. 4 rappresentanti, precisamente: n. 1 per la Scuola dell'Infanzia, n. 1 per la Sezione Primavera, n. 2 per la Scuola Primaria.
- **Personale A.T.A.**: n. 1 rappresentante.

L'appartenenza ai rispettivi settori (Scuola dell'Infanzia, Sezione primavera, Scuola Primaria) dei docenti/educatori e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, dì dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti/educatori] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procede alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto nell'art. 6, comma 2.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo, "Specialisti" o "Esperti" esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Funzioni

Il Consiglio d'Istituto, come tutti gli organi collegiali di una Scuola Paritaria in cui è presente un legale rappresentante dell'Ente gestore, ha potere decisionale limitatamente alle funzioni amministrative e organizzative, mentre è organo consultivo in tutto ciò che concerne la gestione finanziaria. Pertanto prende solo visione del bilancio della scuola e approva i progetti per cui si prevede la richiesta di fondi a Enti pubblici o derivanti da elargizioni private e ne verifica l'utilizzo e la rendicontazione.

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente scolastico, del Collegio Docenti e dei Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione:

a. elegge nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei Genitori, il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
b. elegge nella prima seduta, tra i propri membri, una Giunta Esecutiva composta secondo l'art. 8;
c. definisce gli indirizzi generali del POF per le attività dell'Istituto sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
d. formula proposte per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione di iniziative per la Scuola, sulla base delle finalità del progetto Educativo e nei limiti delle disponibilità di risorse;
e. adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
f. propone e/o esprime parere sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività didattiche (curriculari ed extracurriculari) ed extrascolastiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione;
g. adotta il Regolamento interno dell'Istituto;
h. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
i. promuove contatti con altre Scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
j. promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
k. regola, sostiene o promuove forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
l. definisce, sulla base delle proposte del Collegio Docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento del rapporto con le famiglie e gli alunni assicurando la concreta accessibilità di comunicazione scuola-famiglia;
m. esprime parere circa i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
n. esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, della scuola;
o. assolve ai compiti di autovalutazione del servizio come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Funzioni del Presidente e del Segretario.

1. ll Presidente del C.I., nella prima seduta, affida a un membro del Consiglio stesso le funzioni di Segretario.
2. Il Segretario ha il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio d'Istituto.
4. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta Esecutiva.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore e gli altri organi collegiali.
6. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate, di diritto, dal Vice-presidente.
7. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del Consiglio d'Istituto e decadenza dalle cariche.

1. I membri eletti rimangono in carica tre anni, a eccezione di quelli della componente Genitori della Scuola dell'Infanzia e della Sezione Primavera, la cui carica ha durata annuale e che quindi vengono rinnovati ogni anno in occasione delle elezioni annuali per i Consigli di Classe, Interclasse ed intersezione.
2. Decadono dalle cariche elettive i membri del C.I. che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere membri del C.I., oppure che per TRE volte consecutive non partecipano alle riunioni senza motivata giustificazione, vengono sostituiti dai primi dei non eletti, oppure, se necessario mediante votazioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe, Interclasse ed intersezione.
3. Il C.I. può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purchè quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 7 – Riunioni.

1. Le riunioni possono essere Ordinarie e Straordinarie.

- Ordinarie:

Le riunioni ordinarie si tengono almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, secondo il calendario predisposto dal Presidente d'intesa con il Dirigente scolastico.

- Straordinarie:

Le riunioni straordinarie sono indette dal Presidente, su richiesta della maggioranza assoluta di almeno una delle tre componenti il Consiglio d'Istituto (docenti/educatori, genitori), che dovrà presentare domanda scritta al Presidente, allegando l'Ordine del giorno proposto. In tal caso la riunione deve essere tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta.

2. Le riunioni si devono svolgere nei locali della Scuola e in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

3. La convocazione per le riunioni deve pervenire ai Consiglieri per iscritto, almeno 5 giorni prima della data fissata. In via eccezionale, per casi di estrema gravità e/o urgenza, la convocazione è fatta dal Presidente anche *"ad horam"* e con qualsiasi mezzo, sotto la sua responsabilità.

4. Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Presidente del C.I. invierà la convocazione con l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione della riunione del C.I. con l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato nello stesso termine nell'Albo *on line* della Scuola.

Quando nell'ordine del giorno si fa riferimento a Documenti che devono essere esaminati e/o approvati dal C.I., gli stessi devono essere allegati in copia e trasmessi ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

6. Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è fatta per alzata di mano, salvo che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di scrutinio segreto. La votazione è sempre segreta quando si provvede alla designazione del Vice-presidente e dei membri della Giunta Esecutiva, e ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone.

Le deliberazioni del C.I, per estratto, devono essere pubblicate nell'Albo *on line* della Scuola

CAPITOLO II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 8 - Composizione e durata

1. La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dal Dirigente scolastico che la presiede, dal Segretario dell'Istituto scolastico che funge da Segretario di Giunta, e da 2 Consiglieri eletti dal C.I., e precisamente: da 1 docente e da 1 genitore.

2. Alle riunioni della Giunta Esecutiva può prendere parte l'Amministratore delegato per gli affari economici dell'attività e riorganizzatore delle sue risorse, tutte le volte che all'ordine del giorno vi siano questioni di ordine economico –amministrativo, nonché nei casi in cui il Presidente ritenga necessaria la di lui presenza.

3. La G.E. dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate dei membri elettivi, il C.I. procederà alla loro sostituzione a norma dell'art. 6, comma 2.

Art. 9 - Competenze

La G.E. prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli – ove necessario e/o opportuno - di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa dei membri del Consiglio stesso. Infatti, i Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., devono farle pervenire in tempo utile al Presidente della G.E..

La G.E. deve far pervenire l'ordine del giorno per la riunione e il materiale relativo al Presidente del C.I., per i suoi adempimenti, nel termine previsto dall' art. 7.4.

Art 10 - Riunioni e delibere

Le riunioni della G.E. sono valide solo se sono presenti il Presidente e almeno due membri della stessa.

Le deliberazioni della G.E. sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della G.E. non sono pubbliche. Il Segretario deve redigerne relativo verbale.

CAPITOLO III

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE

Art. 11 - Composizione

Il Consiglio di Classe nella Scuola Primaria: tutti i Docenti della classe e almeno 1 rappresentante dei Genitori eletto annualmente da tutti i genitori della classe secondo le modalità indicate dalla Legge. Presiede il Dirigente scolastico o un Docente facente parte del Consiglio da lui delegato.

Il Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria: tutti i Docenti delle classi parallele e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna classe interessata eletto da tutti i genitori della relativa classe. Presiede il Dirigente scolastico o un Docente facente parte del Consiglio da lui delegato.

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia è composto da tutti i Docenti delle sezioni e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna sezione interessata eletto da tutti i genitori della sezione interessata. Presiede il Dirigente scolastico o un Docente facente parte del Consiglio da lui delegato.
Il Dirigente Scolastico affida ad un Docente membro del Consiglio le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio e di Coordinatore di classe, con il compito di favorire l'intesa tra i Docenti della classe sia nella fase preparatoria del Consiglio, sia in quella successiva. I Coordinatori delle varie classi dovranno promuovere e sostenere il raccordo didattico orizzontale e verticale all'interno dell'Istituto scolastico.

Art. 12 - Competenze

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione si riuniscono almeno due volte al quadrimestre, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, secondo il Calendario deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio Docenti su proposta del Dirigente scolastico, con ordine del giorno concordato fra i componenti del Consiglio, approvato dal Dirigente scolastico e comunicato ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione.
Possono tuttavia essere richieste anche riunioni straordinarie da almeno una delle due componenti, con domanda scritta al Dirigente scolastico e presentazione dell'ordine del giorno.

Detti Consigli, con la sola diretta partecipazione dei Docenti, si riuniscono per:

1. esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione;
2. effettuare valutazioni periodiche;
3. discutere proposte da presentare al Collegio Docenti riguardanti azioni educative e didattiche e iniziative di sperimentazione;
4. agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti, Genitori e Alunni;
5. valutare mancanze degli alunni e adottare provvedimenti disciplinari.

Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate i Consigli sono composti anche dai rappresentanti di classe dei Genitori. In questo caso il Consiglio si definisce "aperto".
I **Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione aperti** non hanno competenza in ordine alla valutazione periodica e finale degli alunni, al coordinamento didattico e al rapporto interdisciplinare, che è di competenza dei Docenti della classe. Hanno esclusivamente il compito di:

6. formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e a iniziative di sperimentazione;
7. agevolare i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori e Alunni;
8. indicare argomenti all'ordine del giorno per le assemblee congiunte;
9. esaminare particolari situazioni disciplinari, esprimendo un parere alla Dirigenza.

Per la validità delle sedute dei Consigli con la sola componente Docenti è necessaria la presenza di tutti i membri effettivi o supplenti.
Per la validità delle sedute dei Consigli aperti è sufficiente la metà più uno dei componenti.

CAPITOLO IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 13 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei diversi gradi di scuola dell'Istituto (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria) ed è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di impossibilità dello stesso, da un Docente da lui delegato.
Il Dirigente scolastico assegna le funzioni di Segretario a un Docente il quale ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione.
Per meglio realizzare i suoi compiti, il Collegio distribuisce al suo interno incarichi distinti e può articolarsi in gruppi di lavoro e/o commissioni.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta al quadrimestre, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, secondo il Calendario deliberato all'inizio dell'anno scolastico dallo stesso Collegio su proposta del Dirigente scolastico, e l'ordine del giorno va comunicato almeno cinque giorni prima.

Il Collegio si può anche riunire tutte le volte in cui il Dirigente scolastico ne ravvisa la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta per iscritto al Dirigente, allegando l'ordine del giorno proposto. In tale caso la riunione deve essere tenuta entro dieci giorni scolastici dalla richiesta, in data fissata dal Dirigente scolastico e comunicata ai Docenti almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle sedute del Collegio Docenti è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede.

La votazione ha luogo per dichiarazione personale oppure per scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo membro.

Il Collegio dei Docenti può essere convocato per ambiti settoriali (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria) quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici, e in tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali. E' questo il caso in cui, per esempio, si debba valutare la programmazione dell'azione formativa volta a verificare l'efficacia dell'attività didattica in rapporto agli obiettivi programmati, procedere all'adozione dei libri di testo, valutare e deliberare iniziative di sperimentazione metodologiche che siano limitate alle classi di un solo settore di istruzione.

Quando il Collegio dei Docenti si riunisce per ambiti settoriali è presieduto dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore del rispettivo tipo di scuola su apposita delega.

Art. 14 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dai C.I. in aderenza al Progetto Educativo;
2. cura la programmazione dell'azione didattica ed educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
3. formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti il Consiglio di Classe o Interclasse;
6. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
7. promuove iniziative di aggiornamento/formazione dei Docenti dell'Istituto;
8. elabora progetti tesi a potenziare il successo finale degli alunni, l'eccellenza o l'ampliamento dell'offerta formativa;
9. delibera sulle forme di sostegno e di recupero degli alunni in difficoltà;
10. fissa i criteri di valutazione a cui si dovranno attenere i Consigli di classe;
11. definisce l'articolazione delle scansioni valutative ufficiali dell'anno;
12. coordina e promuove le iniziative di orientamento e accoglienza;
13. definisce le forme e i modi dell'autovalutazione del servizio;
14. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
15. ratifica la scelta dei Docenti collaboratori del Dirigente scolastico nella seguente misura: uno per la Scuola dell'Infanzia e della Sezione Primavera e uno per la Scuola Primaria.
16. Svolge tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla legge sull'autonomia (D.P.R. 275/99 e L. 57/97).

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione.

Art. 15 – Riunione congiunta dei vari organi collegiali

Su convocazione del Rappresentante dell'Ente gestore, dopo preventivo accordo con il Presidente del C.I., possono avere luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali per la discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della scuola.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del Rappresentante dell'Ente gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.
I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

CAPITOLO V

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 16 - Assemblea dei Genitori

1. L'Istituto ritiene la collaborazione della famiglia elemento insostituibile per la formazione dei giovani, quindi promuove e favorisce il dialogo con le singole famiglie e le Assemblee dei genitori.
Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

2. L'**Assemblea dei genitori di Classe** si svolge nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni, su convocazione dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe, previo accordo – di volta in volta - con il Dirigente scolastico sulla data e l'orario di svolgimento.
Si riunisce almeno una volta al bimestre e possono parteciparvi, oltre al Dirigente scolastico o un suo rappresentante, i Docenti della classe e i membri del C.I..
L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

3. All'Assemblea di classe compete:
- esaminare e approfondire problemi educativi inerenti la classe
- collaborare fattivamente alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative e attività della classe e della comunità scolastica.

4. L'Assemblea dei genitori d'Istituto è convocata dal Dirigente scolastico o dal C.I., su loro iniziativa o su richiesta dei rappresentanti di almeno due classi, per iniziative e problemi comuni e di interesse di tutti i genitori.
Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e viene data comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante comunicazione sul sito WEB della scuola, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.
All'Assemblea d'Istituto possono partecipare il Dirigente scolastico o un suo rappresentante e i Docenti dell'Istituto.

5. All'Assemblea d'Istituto compete formulare mozioni, deliberate a maggioranza dei presenti, a titolo di raccomandazione alla Dirigenza scolastica, al Consiglio d'Istituto, al Collegio Docenti e ai Consigli di classe.

6. I rappresentanti di Classe e Istituto costituiscono il **Comitato dei Genitori dell'Istituto**, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I.

Art. 17 – Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale, con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.
I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.
Le conclusioni delle Assemblee dei genitori devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, tramite la Giunta Esecutiva, per eventuali decisioni di sua competenza.

CAPITOLO VI

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 18 — Elettorato
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previsto dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, personale ATA e genitori.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni (padre, madre o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale).
L'elettore che appartiene contemporaneamente a più Categorie (genitori, docenti, personale ATA) esercita il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.
L'appartenenza a diversi settori di scuola conferisce il diritto di voce attiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola, mentre il diritto di voce passiva è limitato a una sola delle liste.
Per ogni settore di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 19 - Candidature

1. Per il Consiglio d'Istituto:
a. personale docente: l'elettorato passivo spetta, nei rispettivi settori di appartenenza, a tutti coloro che presentano la loro candidatura;
b. personale ATA: l'elettorato passivo spetta, nell'Istituto scolastico, a tutti coloro che presentano la loro candidatura;
c. genitori: l'elettorato passivo spetta, nei rispettivi settori di appartenenza, a tutti i genitori (padre e madre) o a coloro che esercitano in loro vece la responsabilità genitoriale, che presentano la propria candidatura.

2. Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di diritto di elettorato passivo nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza ed esercitano tale diritto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli, senza che si renda necessaria la presentazione di candidatura.

Art. 20 – Svolgimento delle elezioni – Commissione elettorale

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente scolastico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 21 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto"

1. In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l'Ente gestore sentito il Consiglio d'Istituto.
2. ll presente "Statuto" può essere modificato per iniziativa dell'Ente gestore oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli elettori fra genitori, docenti e personale ATA, o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. In tale caso la richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta. II Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimono il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 22 – Vigenza dello "Statuto"

1. Il presente "Statuto", predisposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso e ratificato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 3 settembre 2025 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 settembre 2025, abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Esso sarà portato a conoscenza di tutte le componenti della Comunità scolastica attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto scolastico e sull'Albo *on line.*